

Come da proseguo del verbale il 24.11.2020 il giudice decide ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CIVITAVECCHIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il G.A.P. 1756/2020
SENT. N° 2099/2017
R.G. N° 8068/2020
REP. N°

il Giudice Pace dott. Furio Quadrani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2099 del ruolo generale dell'anno 2017.

Tra

B. E. elettivamente domiciliati in Treviso Via Manin n. 32 presso lo studio dell'Avv. Marco Pescarollo che li rappresenta e difende per procura in calce atto di citazione;

attore -

Contro

F. con sede in in persona del .l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Ladispoli Via Cantoni n. 8 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Trantino e rappresentata e difesa dall'Avv. Mario De Vergottini per procura in calce all'atto di citazione passivo;

convenuto -

Risarcimento danni - Conclusioni come in atti.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 31.3.2017 gli attori convenivano in giudizio, dinanzi a questo Ufficio del Giudice di Pace, la F. Premettevano di essere clienti della predetta banca dal 2004 in quanto titolari di un conto corrente cointestato con relativo rilascio ed utilizzo di carta di pagamento " bancomat ". Assumevano che in data 15.11.2015. mentre pranzavano in un ristorante, la sig.ra B. subiva il furto della propria borsa con all'interno, tra l'altro, della carta " bancomat ". La B. a deduceva che aveva sporto regolare denuncia presso i Carabinieri Legione Piemonte, che prima del blocco della carta ignoti aveva provveduto ad effettuare quattro prelievi per un totale di €. 1.500,00 e che inizialmente la F. aveva provveduto all'accredito nel conto corrente della predetta somma. Rilevavano che successivamente la banca comunicava lo storno dell'importo precedentemente accreditato ritenendo non perfettamente custoditi la carta di credito ed il " pin". Argomentavano sulla responsabilità della banca ai sensi del codice civile e sulla vessatorietà degli artt. 33 e 63 delle condizioni generali del contratto per violazione dell'art. 1341 del c.c., nella parte in cui prevedeva la limitazione della responsabilità pari ad €. 150,00. Concludevano, previo accertamento dei fatti e della responsabilità della della F. s.p.a. per la condanna di €. 1.500,00, accertata anche la vessatorietà degli artt. 33 e

63 delle condizioni generali del contratto. In subordine per la condanna al pagamento della somma di €. 1.350,00. In via ulteriormente subordinata, in difetto di accertamento di obbligo contrattuale, per la condanna a titolo di arricchimento e depauperamento degli attori al pagamento della somma di €. 1.500,00 o €. 1.350,00, il tutto con interessi dal 14.3.2016 e favore delle spese da distrarsi. Si costituiva la Banca convenuta rilevava di aver inizialmente provveduto a rimborsare la somma di €. 1.500,00, riservandosi di valutare nel proseguo, ma poi in relazione alla condotta colposa della E aveva stornato la somma accreditata. Aggiungeva, invero, che la signora non aveva custodito con le debite cautela e dovuta diligenza la carta ed il " pin ", ne aveva richiesto alla banca l'attivazione del sistema " alert ". Concludeva per il rigetto e spese. Nel corso di causa venivano depositati documenti, escusso un teste e sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione, ma poi rimessa sul ruolo ex art. 281 sexies c.p.c...

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda appare fondata, la prova testimoniale di tale Paolo ha fornito uno specifico e determinante supporto probatorio, infatti lo stesso dichiarava che durante la cena la Br aveva appoggiato la borsa nella sedia vicina e che il " pin " era ricordato a memoria. Tali essendo i fatti non c'è dubbio che sussista una responsabilità della banca, infatti l'operazione effettuata a mezzo di strumenti elettronici, rientra nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente. La diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell'accorto banchiere. In sostanza, grava sulla banca l'onere di diligenza di impedire prelievi abusivi, e grava sempre sull'istituto di credito, per altro verso, l'onere di dimostrare che il prelievo non è opera di terzi, ma è riconducibile comunque alla volontà del cliente, il quale può subire le conseguenze della perdita solo per colpa grave, ossia se il suo comportamento ha dato adito o ha aggravato il prelievo illegittimo. (Cass. Civ. sez. I, 19/01/2016, n. 806) Nella fattispecie, per l'utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat, l'istituto bancario non ha evidenziato o provato misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l'intempestività della denuncia dell'avvenuta sottrazione da parte del cliente. In ogni caso, l'entrata in vigore del d.lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, ha confermato che grava sulla banca " l'onere di dimostrare che l'operazione, posta in essere illecitamente dal terzo, è stata comunque effettuata correttamente e che non v'è stata anomalia che abbia consentito la fraudolenta operazione". Accertata la responsabilità della banca, occorre valutare i predetti artt. 33 e 63 delle " condizioni generali di contratto", che pongono a carico del correntista, qualora ovviamente emerga l'uso indebito da parte del terzo, solo la somma di 150 euro di quanto indebitamente prelevato, prima della denuncia di blocco. Dette clausole possono essere considerate quali semplici e valide previsioni contrattuali non soggette alla più rigida disciplina delle clausole vessatorie in quanto non limitative della responsabilità, non è, pertanto, necessario seguire la regola della

doppia accettazione al momento della stipula del contratto, ex art. 1341 cod. civ. Una clausola, come quella del caso di specie, in cui sono indicati i limiti dell'indennizzo non può essere considerata vessatoria né abusiva, giacché trattasi del risultato di un'operazione di circoscrizione e specificazione delle obbligazioni contrattuali per nulla finalizzata alla limitazione né tantomeno all'esclusione della responsabilità. Per quanto sopra va dichiarata, comunque, la responsabilità della banca che deve essere condannata ad indennizzare e restituire la somma di €. 1.350,00 a favore degli attori. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Civitavecchia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da B

, così provvede:

- accoglie la domanda nei confronti della convenuta F
, e per l'effetto la condanna, in persona del l.r.p.t., ad indennizzare e restituire la somma di €. 1.350,00, per la causale di cui in motivazione, oltre interessi dalla data del 14.2.2016;
 - condanna la stessa convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in complessive €. 1.835,00 di cui €. 135,00 per spese, oltre IVA, Cpa e spese generali, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
- Così deciso in Civitavecchia il 24.11.2020.

il Giudice di Pace
Dott. Furio Quadrani

Depositato in Cancelleria
24.11.2020
IL FUNZIONARIO CANCELLIERE
Dott. ANTONIO LEONE